



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**RETTIFICA DELL'ART. 1.6.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO
ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI
ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA - OPERE
COMPLEMENTARI 1° LOTTO - I, II E III STRALCIO. CUP:
C79J21042290005**

Nr. Progr.

352

Data

08/05/2023

Proposta

361

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 08/05/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

RETTIFICA DELL'ART. 1.6.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI 1° LOTTO - I, II E III STRALCIO. CUP: C79J21042290005

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamati:

l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27.12.2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle "OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI 1° LOTTO - I, II E III STRALCIO. CUP: C79J21042290005" composto dai seguenti elaborati:

- All A documento riepilogativo;
 - All B Quadro Economico;
 - All C Inquadramento territoriale;
 - All D Cronoprogramma;
 - All E Relazione Tecnica;
 - All F Stato di fatto;
 - All G Progetto edile;
 - All H Progetto Impiantistico;
 - All I Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto;
 - All L Computo Metrico Estimativo;
 - All M Analisi Prezzi;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 238 del 29.04.2022 con oggetto "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLE OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI "DON MENTASTI": CUP: C79J21042290005 CIG: 9136925D06 OPERE EDILI - CIG: 9136590894 OPERE DA IMPIANTISTA";

Rilevato che il comma 3. dell'art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto così come di seguito riportato:

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

non è pertinente alla tipologia dell'appalto e che trattasi di mero refuso.

Evidenziato che la garanzia assicurativa a carico dell'Impresa Appaltatrice, per la tipologia di lavori di cui trattasi, rimane quella riportata al comma 4. dell'art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di seguito riportato:

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.

Ritenuto di sopprimere il comma 3. dell'art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto sopra richiamato;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 10 del 28/07/2022 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione del DUP 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02.05.2023 di Approvazione del Peg 2023, componente finanziaria ed organica;

DETERMINA

1) Di sopprimere, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, il comma 3. dell'art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto in premessa richiamato e di seguito riportato:

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

in quanto non pertinente alla tipologia dell'appalto e che trattasi di mero refuso.

2) Di dare atto che la garanzia assicurativa a carico dell'Impresa Appaltatrice, per la tipologia di lavori di cui trattasi, rimane quella riportata al comma 4. dell'art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto così come di seguito riportato:

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 08/05/2023

- 3) Di sostituire le parole: “*di cui ai commi 3 e 4*”, del comma 6. dell’art. 1.6.4 del Capitolato Speciale d’Appalto con le parole: “**di cui al comma 4**”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce